

Allegato alla Delib.G.R. n. 32/16 del 29.7.2021

Criteri e modalità di intervento per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore degli operatori del settore delle feste e delle sagre paesane, di cui all'articolo 17-bis della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.

Art. 1 - Oggetto e finalità

La Regione, in considerazione del protrarsi della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa causate dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19, con L.R. 5 maggio 2021, n. 9, al fine di favorire la ripresa del sistema economico e la salvaguardia del lavoro, autorizza la concessione di una indennità una tantum a favore di operatori del settore delle feste e sagre paesane di cui all'articolo 17-bis della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.

Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive e criteri di attuazione, si intendono equipollenti le seguenti espressioni:

"legge": legge regionale n. 9/2021;

"Assessorato": Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

"soggetto proponente": soggetto legittimato ai sensi dell'art. 1 della L.R. 5.5.2021 n. 9, a richiedere ed ottenere i contributi previsti dalla stessa;

"attivo": in stato di attività;

"DIT": domanda di indennità telematica;

"SIL": Sistema Informativo Lavoro.

Art. 2 - Beneficiari

I contributi previsti dalla legge sono concessi agli operatori del settore delle feste e sagre paesane costituiti in impresa regolarmente iscritta al Registro Imprese, avente sede legale e operativa in Sardegna, attiva al momento della presentazione della richiesta di contributo, con l'esclusione di quelle iscritte successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 3 - Importo dell'una tantum e tipologia di aiuto

L'importo del contributo una tantum è pari a euro seimila per ciascun beneficiario, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge, fino alla concorrenza dell'importo previsto per ciascun beneficiario dal presente articolo.

I contributi sono erogati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 1407/2013 per gli aiuti di importanza minore (de minimis).

Art. 4 - Presentazione e requisiti di ammissibilità della domanda

La **DIT** per l'ottenimento del contributo previsto dalla legge, deve essere compilata esclusivamente attraverso i servizi on line del **SIL** secondo le modalità e i form online predisposti dall'Amministrazione regionale, all'indirizzo <u>www.sardegnalavoro.it</u>.



I soggetti proponenti dovranno:

- a) accedere al **SIL** Sardegna, utilizzando il proprio Codice Fiscale/Partita IVA, all'interno dell'area dedicata del portale <u>www.sardegnalavoro.it</u>. I Soggetti già registrati presso il SIL Sardegna possono utilizzare le credenziali d'accesso già in loro possesso;
- b) compilare la **DIT** esclusivamente attraverso i servizi online del Sistema Informativo Lavoro Sardegna all'indirizzo www.sardegnalavoro.it.

I soggetti proponenti dovranno disporre di:

- 1. una casella di posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da un gestore autorizzato;
- 2. firma elettronica digitale in corso di validità del legale rappresentante rilasciata da un certificatore, come previsto all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005.

Ulteriori o alternative modalità saranno specificate nell'awiso pubblico.

Art. 5 - Condizioni per la concessione del contributo

Possono presentare le domande:

- a) i soggetti costituiti in impresa regolarmente iscritta al Registro Imprese, avente sede legale e operativa in Sardegna, attiva al momento della presentazione della richiesta di contributo con l'esclusione di quelle iscritte successivamente alla data di entrata in vigore della Legge;
- b) che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione o che abbiano in corso un procedimenti riferiti a tali situazioni;
- c) che non siano destinatari della sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- d) che non siano sottoposti a procedimento per l'applicazione delle misure di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- e) che non abbiano avuto condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile, sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cpp.

Art. 6 - Modalità istruttorie

La procedura di valutazione delle domande è di tipo a sportello, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 123/1998.

La verifica di ammissibilità delle **DIT** verterà sulla base dei contenuti e relativi allegati. L'ordine cronologico di invio costituirà unico elemento di priorità.

Eventuali integrazioni potranno essere richieste e dovranno essere riscontrate entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza. Il mancato adempimento a quanto sopra comporterà il rigetto della **DIT**.



Art. 7 - Modalità di erogazione

Con determinazione del Direttore del Servizio programmazione e finanziamenti alle imprese, ai sensi della L.R. n. 31/1998, verrà disposto l'impegno e la successiva liquidazione del contributo a favore dei soggetti proponenti risultanti in regola con le prescrizioni del bando, nei limiti della dotazione finanziaria prevista.

L'imputazione della relativa spesa è attribuita agli stanziamenti iscritti nel cap. SC 08.8824, missione 15 programma 03.